



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet: www.conapo.it

Roma, 11 Settembre 2026

Prot. 145/26

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Vicario del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Prefetto Maddalena DE LUCA

Al Direttore Centrale per l'Innovazione Tecnologica, la
Digitalizzazione e i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Dott. Emanuele FRANCUCCI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Floriana LABBATE

Oggetto: **SIPEC Web. Fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 da parte del personale turnista. Disallineamento rispetto all'art. 17, comma 8, del D.P.R. 7 maggio 2008. Richiesta urgente di adeguamento.**

È pervenuta a questa Segreteria Generale la nota del CONAPO di Benevento, prot. n.4/2026 del 9 settembre 2026, che si allega alla presente, con la quale sono state segnalate criticità nelle modalità con cui l'applicativo SIPEC Web consente al personale turnista di richiedere i permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Dalle verifiche effettuate emerge che l'attuale configurazione dell'applicativo consente, per le relative causali, esclusivamente l'inserimento del permesso ex legge n. 104/1992 in modalità oraria, per complessive diciotto ore mensili.

Tale modalità non risulta coerente con la specifica disciplina prevista per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 17 del D.P.R. 7 maggio 2008.

Il comma 6 del predetto articolo richiama espressamente i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, mentre il successivo comma 8, dopo aver stabilito che la durata dei permessi è corrispondente alla giornata lavorativa di sei ore e che per il personale inserito in turni si considera l'equivalenza in ore, dispone espressamente che: ***"In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente."***

Poiché i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 sono espressamente ricompresi tra quelli disciplinati dall'art. 17 del D.P.R. 7 maggio 2008, il successivo comma 8 **contempla, anche per il personale turnista, la fruizione del permesso in modalità giornaliera per la durata complessiva del turno**, prevedendo contestualmente il meccanismo attraverso il quale devono essere contabilizzate le ore eccedenti rispetto alle sei ore convenzionalmente corrispondenti alla giornata lavorativa.

L'attuale configurazione di SIPEC Web determina invece un meccanismo sostanzialmente diverso.

Nel caso di un turno di dodici ore, il dipendente che intenda assentarsi per l'intero turno è infatti costretto a richiedere sei ore di permesso ai sensi della legge n. 104/1992 e, per le ulteriori sei ore, a presentare una distinta richiesta di permesso con sottrazione dalla banca delle ore.

Il Manuale Utente SIPEC Web, versione 1.7 del 14 luglio 2026, conferma tale configurazione, collocando le causali relative alla legge n. 104/1992 nell'ambito dei permessi orari e prevedendo, per la distinta causale "PERMESSO ORARIO PERMESSO CON SOTTRAZIONE DA BANCA DELLE ORE" un iter di validazione e approvazione dell'assenza.

Ne deriva che **un'unica assenza giornaliera, espressamente contemplata dall'art. 17, comma 8, del D.P.R. 7 maggio 2008, viene di fatto trasformata dall'applicativo in due distinte richieste, aventi diversa causale e diverso iter procedurale.**

La questione non può essere considerata un mero inconveniente informatico.

La disciplina negoziale prevede infatti la fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno e dispone direttamente che le ore eccedenti siano scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore. All'art. 17, comma 8, del D.P.R. 7 maggio 2008 non risulta prevista la necessità che il dipendente presenti una seconda e autonoma richiesta di permesso, né che lo scomputo delle ore eccedenti sia subordinato a un ulteriore procedimento di validazione e approvazione.

Non appare quindi corretto che una limitazione dell'applicativo informatico finisca per modificare, sul piano procedurale, le modalità di esercizio di un diritto disciplinato espressamente dalla normativa negoziale vigente, imponendo al personale adempimenti ulteriori rispetto a quelli che risultano dalla norma.

Per quanto sopra, **il CONAPO chiede l'urgente adeguamento di SIPEC Web, prevedendo per i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 la possibilità di selezionare anche la fruizione giornaliera per la durata complessiva del turno, con contestuale scomputo dalla banca delle ore del dipendente delle ore eccedenti**, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 17, comma 8, del D.P.R. 7 maggio 2008.

Si chiede altresì che, nelle more dell'adeguamento dell'applicativo, siano fornite ai Comandi specifiche indicazioni operative volte ad assicurare al personale interessato la possibilità di fruire del permesso giornaliero secondo la disciplina vigente, evitando che l'attuale configurazione informatica determini adempimenti o passaggi autorizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

Si resta in attesa di urgente riscontro e si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini




Allegati: nota CONAPO Benevento prot. n. 44/2026 del 9 settembre 2026.



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50% + 1

Sezione Provinciale BENEVENTO

Benevento, 09.09.2026

Responsabile CSE Livio CAVUOTO

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Benevento

C.da Capodimonte-S.S.90 bis-82100 Benevento

Tel.cell. 3475586325

email: benevento@conapo.it - conapo.benevento@pec.it

Prot. n. 44/2026

Alla Segreteria Generale CONAPO

conapo.nazionale@pec.it

e p.c. Alla Segreteria Regionale CONAPO Campania

conapo.campania@conapo.it

OGGETTO: Anomalia SIPEC-WEB – Permessi art. 33 comma 3 legge 104/92

Spett.le Segreteria Generale,

come da colloqui telefonici intercorsi, con la presente segnaliamo un'anomalia riscontrata nell'applicativo SIPEC-WEB relativamente alla gestione delle richieste di permesso di cui all'art. 33 comma 3 della legge 104/92.

Nello specifico, per il personale turnista, il sistema impone solo ed esclusivamente le richieste di permesso orario, con limite massimo di 18 ore. Tale procedura è in totale contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente e dal D.P.R. 7 maggio 2008, in quanto costringe il dipendente ad effettuare una richiesta solo ed esclusivamente di tipo orario, pertanto, per coprire tre turni lavorativi quest'ultimo è obbligato a presentare permessi orari separati, i quali costituiscono un istituto giuridico diverso e sono altresì soggetti all'approvazione del Capo Turno.

Come disposto dall'art. 17 del D.P.R. 7 maggio 2008, "*...In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomutate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente...*". Ne consegue che l'eccedenza delle ore necessarie per coprire l'intero turno di servizio relativamente ai permessi in argomento debba essere automaticamente scomputata dal monte ore qualora venga richiesto il permesso per l'intero turno, e non derivare impropriamente da una richiesta di permesso orario ordinario.

Per quanto sopra, riteniamo necessario richiedere agli uffici competenti una **rettifica delle modalità di inserimento dei permessi ai sensi dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92**, prevedendo oltre alla richiesta del permesso orario anche il permesso di tipo giornaliero a copertura dell'intero turno di lavoro con scorporamento automatico delle ore dalla banca ore del dipendente qualora capiente senza necessità di dover richiedere per forza un permesso orario separato, vincolato all'approvazione del validatore di turno.

Si evidenzia, inoltre, che per contratto il permesso ex L. 104/1992 è assimilato alla giornata lavorativa di sei ore e che l'attuale limite è fissato in diciotto ore. In vista del prossimo rinnovo contrattuale, e in linea con quanto già discusso con questa Segreteria, si ritiene importante che in sede di contrattazione venga richiesto il **riconoscimento dei permessi ex L. 104/1992 di tipo giornaliero a copertura dell'intera turnazione, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro**, anche se questo è articolato su più giorni, come peraltro già precisato dalla Funzione Pubblica e dall'INPS, in linea con la normativa vigente.

In attesa di gentile riscontro in merito, si porgono cordiali saluti.



Il Vice Segretario Provinciale
per il Sindacato Autonomo VV.F.
CO.NA.P.O. Benevento
VF Alfonso CECERE